

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

t.10

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **5**

DEL **09/03/2018**

Oggetto:

**Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria IMU anno 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo alle ore 20:30 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) Sindaco	AVANZINI FABRIZIO	Presente
2) Vice Sindaco	BONIFACCI NICOLETTA	Presente
3) Consigliere	TAVELLA CHRISTIAN	Presente
4) Consigliere	CHIRIVI' LUIGI	Presente
5) Consigliere	ESPOSITO LUCIANA	Assente
6) Consigliere	FORMOSO MARIA TERESA	Presente
7) Consigliere	PICARONE LILIANA	Presente
8) Consigliere	FREGNA MASSIMO	Presente
9) Consigliere	GIRALDINI LUCIANO	Presente
10) Consigliere	GIACOMINI GUIDO	Presente
11) Consigliere	BORASO MARIA	Presente

Presenti: **10** Assenti: **1**

Presiede il Sig. AVANZINI FABRIZIO

Assiste il Segretario Comunale Sig. MAGALINI DOTT.RENATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

Oggetto:

Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria IMU anno 2018

Il Sindaco illustra l'argomento

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Dato atto che il Consiglio Comunale di Villimpenta con proprio atto n. 20 del 28.06.2014 ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU".

Constatato che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2016 è stato modificato il regolamento IMU;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Vista la deliberazione n. 3 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017;

Visto l'art 1, comma 37 della L. 205/2017 che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale (Cosap);

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota IMU deliberata per l'anno 2017;

Considerato che la legge 28.12.2015 n. 208 è intervenuta a normare la componente IMU dell'imposta unica comunale (IUC) tra cui:

- Immobili concessi in comodato gratuito (comma 10) si riduce del 50% la base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori, purché il contratto venga registrato, il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è locato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

- Terreni agricoli - E' soppresso il moltiplicatore favorevole, pari a 75, destinato alla determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). Vengono, inoltre, cancellate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dall'art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011. E', infine, prevista l'esenzione per i terreni agricoli che: sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione; sono situati nei Comuni delle isole minori; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

- Abrogata l'IMUS (IMU secondaria), tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e finanza, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

Considerato altresì che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Dato atto che per l'esercizio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stato prorogato al 28.02.2018 dal Decreto Ministero dell'Interno in data 29.11.2017, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 285 del 06.12.2017;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESENTI e votanti n.10 con voti favorevoli n.10, astenuti e contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano,

## DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2018:
  - ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,40 PER CENTO

*Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:  
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;*

- 3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:
  - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale si continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare;
- 7) Di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

CON voti favorevoli n.10, contrari e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

## ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### AREA DI COMPETENZA

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria IMU anno 2018

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: <b>PARERE FAVOREVOLE</b>  Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 28-02-2018
---	---

<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: <b>PARERE FAVOREVOLE</b>  Il Responsabile Area Contabile Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 28-02-2018
--	---

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
Venerdì 9 Marzo 2018	1	IL SEGRETARIO COMUNALE Magalini Dott.Renato

(X) DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	<b>DELIBERAZIONE N. 5</b>
---	---------------------------

